

# COMUNE DI FROSINONE

*Provincia di Frosinone*



## **Parere sul**

**riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 267/2000 Approvazione schema di transazione e contestuale variazione di bilancio ex art. 175, c,3 del D.Lgs. n.267/2000.**

## **L'ORGANO DI REVISIONE**

**Dott. Francesco Renzi**

**Dott.ssa Federica Tiezzi**

**Dott. Giovanni Manzi**

**Parere n. 144**

L'anno duemilaventisei il giorno 26 del mese di Giugno, l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Frosinone, nominato con delibera del Consiglio Comunale di Frosinone n. 3 del 23.01.2024, si è riunito in modalità telematica nelle persone del dott. Francesco Renzi, del dott. Giovanni Manzi e della dott.ssa Federica Tiezzi;

**PREMESSO CHE:**

In data 23.06.2026 ha ricevuto a mezzo pec la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 23.06.2026 avente ad oggetto: "Regione Lazio c/Comune di Frosinone. Debito fuori bilancio ex art. 194 del TUEL. Approvazione schema di transazione e contestuale variazione e contestuale variazione di bilancio ex art. 175 comma 3 del D.Lgs.n.267/2000".

**VISTO:**

l'art. 194 del D.Lgs.267/2000 prevede che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a)** sentenze esecutive;
- b)** copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni;
- c)** ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d)** procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e)** acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

**VISTO**

la proposta di deliberazione di C.C. n. 27 del 23.06.2026;  
 in pendenza di giudizio RG. 951/2020 Tribunale di Frosinone (Regione Lazio / Comune di Frosinone);  
 la nota dell'Avvocatura protocollo n.27364 del 27.04.2026;

**Considerato che**

il tutto nasce dalla diffida e costituzione in mora del 29.05.2009 della Regione Lazio che richiedeva al Comune il pagamento complessivo € 2.882.685,10 , e successivamente con altro atto di diffida del 17.07.2019 tale importo veniva rettificato in € 2.624.944,28 di cui € 2.186.872,13 in quota capitale;  
 a fronte di ciò il Comune di Frosinone, ritenuto prescritto il credito della Regione relativo alle forniture idriche (regolarmente fornite) 2003 e 2004, invoca l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art.2948 c.c. ed instaura davanti al Tribunale di Frosinone procedimento civile R.G.n.951/2020;  
 nel corso del giudizio, ancora pendente, viene disposta una C.T.U. la quale una volta ultimata e depositata in data 23.02.2025 determina i crediti della Regione Lazio in € 2.541.935,08 (di cui € 2.186.872,13 per quota capitale ed € 355.062,95 per interessi al 31.01.2019);  
 richiamata l'ultima ordinanza del 30.10.2025 di rinvio del Tribunale di Frosinone per cogliere l'opportunità di addivenire alla composizione bonaria;  
 che a seguito di varie interlocuzioni tra le parti ed in esecuzione delle ordinanze emesse dal Tribunale di Frosinone, la Regione Lazio ha avanzato proposta per la soluzione bonaria del contenzioso in misura pari a complessivi € 2.305.226,44 di cui € 2.186.872,13 in quota capitale ed € 118.354,31 per interessi, addivenendo ad una transazione mediante una rateizzazione per un tempo massimo di anni venti (20);

**OSSERVATO IN MERITO CHE:**

- la transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile è "il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro" e rappresenta uno strumento negoziale che, in funzione deflattiva del contenzioso, cerca di prevenire o porre fine a liti, sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria, tutelando l'interesse pubblico, a condizione che vengano rispettati i principi di razionalità, di logica, di convenienza e di correttezza gestionale;

- che i principi contabili emanati dall' Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno prevedono che "Gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo. .... Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'ente di addivenire alla conclusione dell'accordo.";
- che, al contempo, diverse sezioni Regionali della Corte dei conti, al riguardo, ritengono che la sottoscrizione di un accordo transattivo non debba risultare elusivo della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio (es. Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 57/2017/PRSP e deliberazione n. 112/2021/PRSP);

#### **CONSIDERATO CHE:**

- Il mancato pagamento del debito del Comune nei confronti della Regione determina ogni giorno un aggravio dei costi in ragione degli interessi maturati e maturandi;

**RILEVATO CHE** l'accettazione della transazione determinerebbe allo stato un risparmio stimato per il Comune di oltre € 236.000,00 con un notevole vantaggio e risparmio economico rispetto a quanto già stabilito dalla C.T.U. ed evitando ancora l'aggravarsi dell'importo in ragione degli interessi e rivalutazioni se dovute.

#### **Vista ed Accertata**

la necessità del "*Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio*", ai sensi del TUEL, art. 194, comma 1, lett. e);

#### **Preso atto**

che con riferimento agli interessi riconosciuti in sede transattiva pari ad €. 118.354,16 trova copertura nel bilancio di previsione 2026 mediante apposita variazione di applicazione di avanzo accantonato dal fondo contenzioso, (come da prospetto riportato di seguito) e che il riconoscimento non altera gli equilibri di bilancio:

| <b>E / U</b> | <b>Missione/Programma - Pdc</b> | <b>Descrizione</b>        | <b>Anno 2026 (CO)</b> | <b>Anno 2026 (CA)</b> |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| E            | Avanzo Accantonato              | Fondo contenzioso         | €. 118.354,31         | -----                 |
| U            | 09.04 – 1.03                    | Acqua (cap. 730.00.002)   | €. 118.354,31         | €. 118.354,31         |
| U            | 20.01-1.10                      | Fondo di Riserva di cassa |                       | <u>- € 118.354,31</u> |
|              |                                 | <b>Totale variazione</b>  | <b>€. 118.354,31</b>  | -----                 |

### Visti

il parere di regolarità tecnica espresso in data 23.06.2026 dal Dirigente del settore Finanziario dott. Giovanni Sannino ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000;

il parere di regolarità contabile espresso in data 24.06.2026 dal Dirigente del Settore Finanziario dott. Giovanni Sannino ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

### ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE relativamente alla suindicata proposta di deliberazione del Consiglio Comunale al riconoscimento e copertura di tale debito fuori bilancio con approvazione dello schema di transazione e contestuale variazione di bilancio ex art.175 c,3 TUEL così come riportato nella proposta di delibera, e fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità con conseguenti azioni di rivalsa. Si ricorda al Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002, che le delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio devono essere trasmesse alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti, Procura Regionale del Lazio.

**Frosinone, 26 Giugno 2026**

**L'organo di revisione**